

Roma, 7 maggio 2024

**Al Comitato di Presidenza  
Al Consiglio Direttivo  
Alla Commissione Legale  
Alla Commissione Sindacale  
Alle Associazioni Territoriali**

**Circolare n. 25/2024**

**Oggetto: Lavoro – Appalti - Conversione in legge del decreto PNRR 4 – Art. 29 del D.L. n. 19/2024 come convertito dalla legge 29.4.2024, n. 56**

In sede di conversione del decreto PNRR 4 (D.L. n. 19/2024) sono state sostanzialmente confermate le norme introdotte in materia di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare. In particolare si segnalano le seguenti disposizioni.

**Appalti (art. 29, comma 2, lett. a)** – Accogliendo le richieste delle associazioni di categoria dei vari settori è stata modificata la norma che individua il contratto collettivo a cui gli appaltatori e i subappaltatori devono fare riferimento per individuare il trattamento economico minimo e normativo da applicare al personale impiegato nell'appalto. In particolare è stato soppresso il riferimento al contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato per tornare invece alla ben nota e consolidata disposizione che indica quale contratto collettivo di riferimento quello stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto. Come già evidenziato in occasione dell'emanazione del DL 19, tale regola non dovrebbe impattare sulle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto e spedizione considerato che lo stesso contratto prevede all'articolo 42 che le attività di logistica, facchinaggio e movimentazione merci possono essere affidate solo ad imprese che applicano lo stesso CCNL e non possono essere oggetto di subappalto.

**Regime sanzionatorio (art. 29, commi da 2, lett. b a 5)** - Com'è noto, il decreto oggetto di conversione ha inasprito le sanzioni in materia di somministrazione, appalti e distacco illeciti ampliando le fattispecie di rilevanza penale (art. 18 del D.lgvo n. 276/2003).

La norma in esame ha fissato, sia nei confronti del somministratore che dell'utilizzatore, la pena dell'arresto fino a 1 mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, in caso di somministrazione abusiva, ovvero di esercizio non autorizzato svolto da agenzie non abilitate. Tale pena è aumentata fino a 3 mesi di arresto o con l'ammenda

da 900 a 4.500 euro qualora l'esercizio non autorizzato da parte delle agenzie sia svolto per attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale.

La stessa pena (arresto fino a 1 mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro) è prevista anche nei casi di appalto e distacco illecito (artt. 29 e 30 del D.lgvo n. 276/2003) ai quali, come è noto, si applica la disciplina della responsabilità solidale secondo cui le imprese committenti sono solidamente responsabili con quelle appaltatrici per i trattamenti retributivi e contributivi da questi dovuti per i propri dipendenti.

Inoltre quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a 3 mesi o dell'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Infine, è stato previsto che le predette sanzioni aumentino del 20% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale  
Alfredo D'Ascoli



S.O. alla G.U. n. 100 del 30.4.2024.

**LEGGE 29 aprile 2024, n. 56**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).**

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19**

**Testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, coordinato con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».**

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

#### Capo VIII

#### Disposizioni urgenti in materia di lavoro

#### Art. 29

#### Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

1. All'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'»;

b) dopo il comma 1175 e' inserito il seguente:

«1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonche' delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non puo' essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».

2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attivita' oggetto dell'appalto e del subappalto» ;

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.».

3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), il numero 1) e' sostituito dal seguente:

«1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;».

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.»;

2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e'

scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;

3) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e' punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;

4) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;

b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;

c) al comma 5-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;

d) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

«5-ter. Quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione .

5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti .

5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non puo', in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000.

5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l'estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalita' ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo comma 445».

5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e' abrogato.

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

FINE TESTO